Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 155**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 giugno 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 marzo 1963
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1963
registro n. 33 Difesa-Esercito, foglio n. 222

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CONTARTESE Tommaso, nato il 21 dicembre 1911 a Rombiolo (Catanzaro), caporal maggiore 10° Reggimento Granatieri di Savoia. — Capo arma di mortaio da 81, in aspro combattimento rimaneva calmo e sereno al suo posto, continuando il servizio all'arma, noncurante dell'intenso bombardamento aereo-terrestre che investiva la postazione. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

FINI Mario, nato il 7 agosto 1913 a Gaggio Montano (Bologna), carabiniere Gruppo Bande Galla di Alomatà. — Durante un violento attacco nel quale rimaneva ferito il proprio brigadiere, assumeva il comando della sezione zaptiè, dimostrando sprezzo del pericolo, calma e serenità. — Adi Abò Scirè, 29 marzo-3 aprile 1941.

(5240)

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 26 marzo 1963
registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1963
registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 59

COLLO Luigi, da Moncalieri (Torino), classe 1913, capitano genio s.p.e. (ora colonnello).
Il decreto presidenziale 29 maggio 1954, con il quale veniva revocata la concessione della medaglia d'argento al valor militare di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, è annullato.

(5241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1979.

Istituzione di Istituti tecnici industriali in Torino, Lecco (Como), Milano, Arzignano (Vicenza), Cesena (Forlì), Parma, Ravenna, Roma VI e Roma VII, Giulianova (Teramo), Caserta, Torre Annunziata (Napoli), Potenza, Vibo Valentia (Catanzaro), Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:

Piemonte:
1) Torino, per l'elettronica industriale;

Lombardia:
2) Lecco (Como), per la meccanica;
3) Milano, per la meccanica;

Veneto:
4) Arzignano (Vicenza), per la chimica industriale;

Emilia-Romagna:
5) Cesena (Forlì), per le telecomunicazioni;
6) Parma, per l'elettrotecnica;
7) Ravenna, per la chimica industriale;

Lazio:
8) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni;
9) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni;

Abruzzi e Molise:
10) Giulianova (Teramo), per la meccanica;

Campania:
11) Caserta, per la meccanica;
12) Torre Annunziata (Napoli), per la meccanica;

Basilicata:
13) Potenza, per la meccanica;

Calabria:
14) Vibo Valentia (Catanzaro), per la meccanica;

Sardegna:
15) Sassari, per la meccanica.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti, di cui all'art. 1, sono indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *G*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 115 per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo corrispondente degli esercizi successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 98. — VILLA

TABELLA A

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Torino

Numero dei corsi 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — *Personale direttivo e insegnante*			
1. Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane. Storia ed educazione civica	2	—	Rispettivamente nella I e II classe; nella III, IV e V classe del corso
3. Matematica	1	—	Nelle classi del corso
4. Fisica e laboratorio	—	1	—
5. Chimica e laboratorio Chimica	—	1	—
6. Scienze naturali e geografia	—	1	—
7. Disegno	—	1	—
8. Disegno tecnico	—	1	—
9. Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso
10. Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso
11. Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi e applicazioni	—	1	—
12. Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio	—	1	—
13. Meccanica e macchine	—	1	—
14. Lingua straniera	—	1	—
15. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
16. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
17. Religione	—	1	—

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II. — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
1. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di fisica	—	1	—
2. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di chimica	—	1	—
3. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di misure elettriche	—	1	—
4. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di misure elettroniche	1	—	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di tecnologia	—	1	—
6. Insegnante tecnico-pratico nel laboratorio montaggi	—	1	—
7. Insegnante tecnico-pratico per lo aggiustaggio	—	1	—
8. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
III. — *Personale amministrativo*			
1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati	4	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
1. Bidelli	7	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

TABELLA B

Tabella organica degli Istituti tecnici industriali per la meccanica di Caserta Giulianova, Lecco, Milano, Potenza, Sassari, Torre Annunziata e Vibo Valentia.

Numero dei corsi: 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1. Preside	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane. - Storia ed educazione civica	2	—	Rispettivamente: nella I e nella II classe; nella III, IV e V classe del corso
3. Matematica	1	—	Nella I, II, III e IV classe del corso
4. Fisica e laboratorio	—	1	—
5. Chimica e laboratorio	—	1	—
6. Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
7. Meccanica applicata alle macchine - Macchine e fluido e laboratorio	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
8. Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
9. Elettrotecnica	—	1	—
10. Disegno	—	1	—
11. Scienze naturali e geografia	—	1	—
12. Lingua straniera	—	1	—
13. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
14. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
15. Religione	—	1	—

Segue TABELLA B

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
1. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio tecnologico	1	—	—
2. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di macchine	—	1	—
3. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di fisica	—	1	—
4. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di chimica	—	1	—
5. Insegnante tecnico-pratico per lo aggiustaggio	1	—	—
6. Insegnanti tecnico-pratici per le macchine utensili	1	1	—
7. Insegnante tecnico-pratico per la fucina e i trattamenti termici	—	1	—
8. Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
9. Insegnante tecnico-pratico fonditore	—	1	—
10. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
III. — Personale amministrativo			
1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati	4	—	—
IV. — Personale ausiliario			
1. Bidelli	7	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA C

Tabella organica degli Istituti tecnici industriali per la chimica industriale di Arzignano e Ravenna

Numero dei corsi: 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — *Personale direttivo e insegnante*			
1. Preside .	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane. Storia ed educazione civica	2	—	Rispettivamente nella I e nella II classe; nella III, IV e V classe del corso
3. Matematica	1	—	Nella I, II, III e IV classe del corso
4. Fisica e laboratorio. Complementi di fisica e laboratorio	1	—	Nella I, II e III classe del corso
5. Chimica e laboratorio . . .	1	—	Nella II, III e IV classe del corso
6. Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio	—	1	—
7. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	Nella III e IV classe del corso
8. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	Nella V classe del corso
9. Chimica industriale, impianti chimici e disegno	1	—	Nella IV e V classe del corso
10. Elettrotecnica e laboratorio .	—	1	—
11. Macchine	—	1	—
12. Scienze naturali e geografia .	—	1	—
13. Disegno . .	—	1	—
14. Lingua straniera	—	1	
15. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
16. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
17. Religione . .	—	1	—

Segue TABELLA C

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II. — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
1. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di fisica	—	1	—
2. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di chimica	1	—	—
3. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di chimica ed elettrochimica	—	1	—
4. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di analisi chimica	1	1	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di elettrotecnica	—	1	—
6. Insegnanti tecnico-pratici . .	—	2	—
III. — *Personale amministrativo*			
1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati	4	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
1. Bidelli	5	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA D

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Cesena (Forlì)

Numero dei corsi 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1. **Preside con insegnamento**	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. **Lingua e lettere italiane** Storia **ed educazione** civica	2	—	Rispettivamente: nella I e II classe; nella III, IV e V classe del corso
3. **Matematica**	1	—	Nella I, II, III e IV classe del corso
4. **Fisica e laboratorio**	—	1	—
5 Chimica e laboratorio - Chimica	—	1	—
6. **Scienze naturali e** geografia	—	1	—
7. **Radioelettronica**	1	—	Nella IV e V classe del corso
8. **Misure elettroniche e** laboratorio	—	1	—
9. **Elettrotecnica** generale - Misure **elettriche e laboratorio**	1	—	Elettrotecnica nella III e IV classe; misure elettriche e laboratorio nella III classe del corso
10 **Tecnologia generale e** tecnologia delle costruzioni elettroniche	—	1	—
11 Elementi di meccanica e macchine	—	1	—
12. **Disegno**	—	1	—
13. Disegno **tecnico**	—	1	—
14 **Telegrafia e** telefonia	—	1	—
15 Lingua **straniera**	—	1	—
16 Complementi **tecnici** di lingua straniera	—	1	—
17 Elementi di diritto e di economia	—	1	—
18 Religione	—	1	—

Segue TABELLA D

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II — Personale insegnante tecnico pratico			
1 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nei laboratori di misure elettriche ed elettroniche	1	—	—
2 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di fisica	—	1	—
3 Insegnante tecnico pratico coadiutore nel laboratorio di chimica	—	1	—
4 Insegnante tecnico pratico nel laboratorio montaggi	1	—	—
5 Insegnante tecnico pratico per la officina meccanica e per l'aggiustaggio	1	—	—
6 Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
III — Personale amministrativo			
1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2 Applicati	4	—	—
IV — Personale ausiliario			
1 Bidelli	7	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA E

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Parma

Numero dei corsi 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I — Personale direttivo e insegnante			
1 Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2 Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
3 Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
4 Scienze naturali e geografia	—	1	
5 Matematica	1	—	Nella I, II, III e IV classe del corso
6 Lingua straniera	—	1	—
7 Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
8 Fisica e laboratorio	—	1	—
9 Disegno	—	1	—
10 Chimica e laboratorio Chimica	—	1	—
11 Meccanica e macchine a fluido	—	1	—
12 Elettrotecnica generale	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
13 Misure elettriche e laboratorio	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
14 Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Impianti elettrici e disegno nella III, IV e V classe; costruzioni elettromeccaniche, tecnologie, etc. nella III classe del corso
15 Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	—	1	—
16 Elementi di diritto e di economia	—	1	—
17 Religione	—	1	—

Segue TABELLA E

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II — Personale insegnante tecnico-pratico			
1 Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
2 Insegnante tecnico-pratico per lo aggiustaggio	—	1	—
3 Insegnante tecnico-pratico per le macchine utensili	—	1	—
4 Insegnante tecnico-pratico per la fucina	—	1	—
5 Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
6 Insegnante tecnico-pratico per la officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1	—
7 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di chimica	—	1	—
8 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di fisica	—	1	—
9 Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di misure elettriche	—	1	—
III — Personale amministrativo			
1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2 Applicati	4	—	—
IV. — Personale ausiliario			
1 Bidelli	7	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA F

Tabella organica degli Istituti tecnici industriali per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni di Roma VI e Roma VII

Numero dei corsi: 3 { 1 per la meccanica; 1 per l'elettrotecnica; 1 per le telecomunicazioni

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1. **Preside con insegnamento**	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. **Lingua e lettere italiane** - Storia ed educazione civica	3	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso
3. **Lingua e lettere italiane** - Storia **ed educazione civica**	3	—	Ciascuno nella III, IV e V classe di un corso
4 Matematica	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso
5. **Fisica e laboratorio**	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe del terzo corso ogni anno
6. **Chimica e laboratorio**	1	—	Nelle II classi dei tre corsi e nella III della sezione meccanica
7 **Chimica**	—	1	
8. Scienze naturali e geografia	1	—	**Nelle classi dei tre corsi**
9 **Disegno**	2	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe del terzo corso ogni anno
10. **Disegno tecnico**	—	1	
11. Lingua straniera	1	—	**Nelle classi dei tre corsi**
12. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
13 Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nelle classi del corso per la meccanica
14 Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la meccanica
15. **Meccanica applicata alle macchine** - Macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la meccanica
16. Elettrotecnica - Elettrotecnica generale - Misure elettriche e laboratorio	1	—	Elettrotecnica nella IV classe del corso per la meccanica, elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio nelle classi del corso per le telecomunicazioni
17. Elettrotecnica generale	1	—	Nelle classi del corso per l'elettrotecnica
18. Misure elettriche e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per l'elettrotecnica
19. **Impianti elettrici e disegno** - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Nella IV e V classe del corso per l'elettrotecnica
20. Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	—	1	—
21. Meccanica e macchine a fluido	—	1	—
22. Elementi di meccanica e macchine	—	1	—
23. Radioelettronica	1	—	Nelle classi del corso per le telecomunicazioni
24. Misure elettroniche e laboratorio Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	1	—	Nelle classi del corso per le telecomunicazioni
25. Telegrafia e telefonia	—	1	—
26. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
27. Religione	—	1	—
II — Personale insegnante tecnico-pratico			
1 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di fisica	1	1	—
2 Insegnante tecnico pratico coadiutore nel laboratorio di chimica	1	—	—

Segue TABELLA F

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
3 Insegnante tecnico-pratico nel laboratorio montaggi	—	1	—
4 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di misure elettriche	—	1	—
5 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio misure elettroniche	—	1	—
6 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di macchine a fluido	—	1	—
7 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di tecnologia meccanica	1	—	—
8 Insegnante tecnico-pratico per la officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1	—
9 Insegnante tecnico-pratico per lo aggiustaggio	1	—	—
10 Insegnante tecnico-pratico per le macchine utensili	1	—	—
11 Insegnante tecnico-pratico per la fucina e i trattamenti termici	—	1	—
12 Insegnanti tecnico-pratici . . .	—	3	—

III — *Personale amministrativo*

1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2 Applicati	6	—	—

IV — *Personale ausiliario*

1 Bidelli	8	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA G

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1961

ISTITUTI	Contributo annuo dello Stato
Istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Torino	L. 41 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Lecco . .	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Milano . .	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la chimica industriale di Arzignano	» 45 000 000
Istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Cesena	» 43 000 000
Istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Parma	» 40 000 000
Istituto tecnico industriale per la chimica industriale di Ravenna	» 45 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni di Roma VI . .	» 109 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni di Roma VII . .	» 109 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Giulianova .	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Caserta . .	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Torre Annunziata	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Potenza . .	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Vibo Valentia .	» 44 000 000
Istituto tecnico industriale per la meccanica di Sassari . .	» 44 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 790.

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge predetta;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate:

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il corso superiore di specializzazione ottica è costituito da due anni accademici, ciascuno della durata di undici mesi, e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

Il corso è svolto presso l'Istituto nazionale d'ottica di Firenze, secondo il calendario e le modalità stabilite annualmente dall'Istituto stesso. Ciascun anno accademico comprende insegnamenti teorico-pratici, prove di esame presso il predetto Istituto e viaggi di istruzione presso enti vari civili e militari.

Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi al termine del biennio presso stabilimenti militari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1963, n. 791.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale in Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Gaudenzio-Riccardo Sulsenti di Ragusa, del 15 settembre 1962, n. 19561 del repertorio, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa;

Visto l'atto aggiuntivo del notaio dott. Gaudenzio-Riccardo Sulsenti di Ragusa, del 18 gennaio 1963, numero 20573 del repertorio, con il quale vengono apportate alcune integrazioni al predetto statuto;

Vista la deliberazione del 6 dicembre 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1963

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 792.

Norme regolamentari in materia di rapporti informativi per il personale delle carriere direttive e di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale è compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.

Art. 2.

Per l'impiegato appartenente al ruolo organico unico della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica superiore a primo ragioniere economo è formulato dal provveditore agli studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 793.

Erezione in ente morale della Fondazione « Pro Infanzia », con sede in Pordenone (Udine).

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Pro Infanzia », con sede in Pordenone (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 794.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pace, in località Bissuola di Carpenedo del comune di Venezia.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pace, sita in località Bissuola di Carpenedo del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 795.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, in frazione Strudà del comune di Vernole (Lecce).

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, sita in frazione Strudà del comune di Vernole (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 796.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, nel comune di Gallinaro (Frosinone).

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, sita nel comune di Gallinaro (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 13. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, « Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformità degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1963, alla pag. 27, in corrispondenza della pretura di Chioggia, nel secondo colonnino, la cifra *1* deve intendersi soppressa, e sostituita da un *lineato* (—).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963.

Nomina della Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1963-1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1963-1964, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;
Bolli prof. dott. Mario, professore di botanica;
Lippi Boncambi prof. dott. Cesare, professore di geologia;
Salbitano dott. Eduardo, esperto;

Il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Il prefetto della provincia di Latina;

Moccia dott. Rocco, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ceschi prof. arch. Carlo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring club italiano;

L'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963
Registro n. 1, *foglio n.* 371

(5466)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il restante periodo del quadriennio 1960-1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della predetta legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1960, registro n. 1 Azienda di Stato per le foreste demaniali, foglio n. 350, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1960-63;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il restante periodo del quadriennio 1960-1963, in sostituzione del vice avvocato generale dello Stato, avv. Luigi Buonvino, dispensato dall'incarico, a sua richiesta, per impegni del suo ufficio, è chiamato il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Vito Cavalli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1963
Registro n. 11 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 241

(5467)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cinquefrondi.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 6 novembre 1960, il Consiglio comunale di Cinquefrondi — al quale sono assegnati, per legge, venti membri — risultò composto di sedici consiglieri delle correnti politiche di sinistra e di quattro delle correnti di centro.

La situazione veniva, però, radicalmente modificata per effetto di una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che dichiarava la ineleggibilità di otto consiglieri del gruppo di maggioranza, i quali pertanto, nel settembre 1962, venivano surrogati — a norma dell'art. 76 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 — dai primi otto candidati non eletti: tutti appartenenti alla lista concorrente.

Restava, quindi, in minoranza la Giunta municipale, a suo tempo eletta in seno al gruppo delle sinistre, ridotto ora a sole otto unità contro le dodici del gruppo avverso.

Tale stato di cose, data la netta contrapposizione, sul piano politico, della nuova maggioranza consiliare e della Giunta, non poteva non riflettersi negativamente sulla funzionalità degli organi comunali e, di fatto, determinava una completa paralisi dell'attività amministrativa del civico ente.

Nell'adunanza del 30 ottobre 1962, il Consiglio, dopo aver deliberato l'inversione dell'ordine del giorno, approvava, in primo luogo una mozione di sfiducia presentata nei riguardi della Giunta ed una diffida alla stessa dall'adottare deliberazioni con i poteri del Consiglio; respingeva, quindi, tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno, alcuni dei quali riflettenti provvedimenti obbligatori per legge, in ordine ai quali il capo gruppo della maggioranza dichiarava che questa avrebbe sempre espressa voto contrario, prescindendo dal merito delle questioni, fin quando il sindaco e la Giunta non avessero tratto le debite conseguenze dall'attuale situazione, rassegnando il mandato.

Analogo esito negativo avevano le successive sedute del 5 novembre e del 18 dicembre; in quest'ultima, la maggioranza respingeva lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta senza neppure procedere all'esame del documento contabile, confermando la propria preconcetta opposizione ad ogni proposta di provvedimento che venisse portata in Consiglio.

Allo scopo di esperire un ultimo tentativo per salvare l'Amministrazione elettiva, facendo appello al senso di responsabilità del Consiglio, il prefetto — con decreto del 19 gennaio 1963 — ne disponeva d'ufficio la convocazione per il 2 febbraio successivo, ponendo all'ordine del giorno i numerosi adempimenti negletti, tra i quali, in primo luogo, quello, fondamentale, del bilancio di previsione afferente all'esercizio corrente; in pari tempo, richiamava la personale attenzione dei singoli consiglieri « sul grave pregiudizio derivante al Comune dalla persistente inattività del Consiglio, e sulla necessità di tentare il superamento dei contrasti, nell'interesse della civica azienda e della cittadinanza », con l'esplicita avvertenza che, in caso di ulteriore carenza, avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Sennonchè, anche tale adunanza risultava infruttuosa, per il voto contrario sistematicamente espresso dalla maggioranza consiliare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Il prefetto, pertanto, considerato che il Consiglio comunale di Cinquefrondi — sebbene formalmente diffidato — è rimasto persistentemente carente in ordine a numerosi ed essenziali adempimenti, determinando una situazione di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, che non presenta alcuna prospettiva di positiva evoluzione, ha rappresentato la necessità dello scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'articolo 323 sopracitato.

Attesa la totale paralisi funzionale di quella Civica amministrazione, derivante da uno stato di assoluto ed irreversibile contrasto tra una Giunta che non intende dimettersi ed una maggioranza consiliare che, per dichiarata preclusione politica, disattende ogni proposta di provvedimento, anche di carattere obbligatorio; considerato che, in tale situazione, gli ordinari rimedi si appalesano, oltre che defatigatori, inadeguati ad operare, risolutivamente, sulle relative cause, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla suddetta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Cinquefrondi e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Bartolomeo Bongiorno, funzionario di prefettura.

Roma, addì 18 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Cinquefrondi ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cinquefrondi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bartolomeo Bongiorno funzionario di prefettura è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1963

SEGNI

(5499) TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24743, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro il dottor ing. Ernesto Raffa, allora ispettore generale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale n. 10831, in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 47, foglio n. 317, con il quale, il dott. ing. Giuseppe Merla, ispettore generale del Genio civile venne nominato membro della citata Commissione in sostituzione del dott. ing. Raffa, nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige;

Considerato che il suddetto dott. ing. Giuseppe Merla è stato nominato provveditore alle Opere pubbliche per la Lombardia e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leonardo Rapini, ispettore generale della Amministrazione centrale è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Merla, provveditore alle Opere pubbliche per la Lombardia.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Leonardo Rapini un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 30.000, occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1963

(5468) *Il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Colorazione degli steli dei fiammiferi tipo « Minerva ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, e le annesse norme di esecuzione;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1932, n. 168;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Decreta:

Articolo unico.

La colorazione degli steli dei fiammiferi tipo « Minerva », prevista in rosso al n. 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 1932, è consentita anche in tinte diverse.

Il presente decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 maggio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1963
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 56. — BAIOCCHI

(5707)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni prospicenti la Villa settecentesca del Vaso, in Calvisano (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 dicembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni prospicienti la villa settecentesca del Vaso in Calvisano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Calvisano (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che i terreni predetti hanno notevole interesse pubblico perchè, prospicienti la settecentesca villa denominata « del Vaso » pregevole esempio di architettura settecentesca che si erge isolata nella pianeggiante campagna bresciana, costituiscono con la stessa un complesso di notevole valore estetico e tradizionale visibile per chi transita sulla strada Brescia-Calvisano;

Decreta:

I terreni siti nel territorio del comune di Calvisano, distinti con i mappali 2145, 2146, 2147 (porzione est), 3266, 2148, 2152, 2149, 4731, 2150, 4732, 4733, 5165, 4734, 4735, 4736, 4740, 4741, 4742, 4737, 2154, 2153, 4738, 4739, 4744, 4743, 5045, 2151 del comune di censuario di Calvisano delimitati nel modo che segue: ad occidente dalla strada Brescia-Calvisano e mappali 5865, 4365; ad oriente mappali 2147 in parte e 2112, dalla strada vicinale del Vaso; a nord dai mappali 3283, 2196, 2195, 2192 hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Calvisano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

*Adunanza dell'*11 *dicembre* 1961 *Verbale n.* 3

(*Omissis*).

3) CALVISANO (Brescia) Vincolo sui terreni prospicienti la Villa settecentesca del Vaso.

Assente il sindaco di Calvisano, invitato con lettera raccomandata 1° dicembre 1961, n. 7594.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo sui terreni prospicienti la villa settecentesca del Vaso, di cui è in corso il vincolo monumentale, in comune di Calvisano, di proprietà Lancini.

La Commissione

Constatato che la villa settecentesca denominata « del Vaso » è un pregevole esempio di architetture settecentesche costituito dal palazzo padronale, dalla Cappella annessa, dai caratteristici stabili rustici adiacenti e da eleganti cancellate;

Rilevato che il complesso di cui sopra si erge isolato nella pianeggiante camppagna bresciana, formando un complesso di notevole valore estetico e tradizionale visibile per chi transita sulla strada Brescia-Calvisano;

Considerato la necessità di tutelare i terreni circostanti onde tale complesso venga salvaguardato da eventuali costruzioni;

Delibera

Assente il sindaco di Calvisano, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel modo che segue:

mappali 2145, 2146, 2147 (porzione est) 3266, 2148, 2152, 2149, 4731, 2150, 4732, 4733, 5165, 4734, 4735, 4736, 4740, 4741, 4737, 2154, 4742, 2153, 4738, 4739, 4744, 4743, 5045, 2151 del comune censuario di Calvisano.

Delimitati nel modo che segue:

ad occidente: dalla strada Brescia-Calvisano e mappali 5865, 4365;

ad oriente: mappali 2147 in parte e 2112, dalla strada vicinale del Vaso;

a nord: dai mappali 3283, 2196, 2192, 2195.

(*Omissis*).

COMUNE DI CALVISANO

Certifica il sottoscritto, sindaco di Calvisano, che copia del presente verbale è stata affissa all'albo di questo Comune per lo spazio di tre mesi dal 27 maggio 1962 al 27 agosto 1962 e che durante il suddetto periodo di tempo, tanto il verbale originale pervenuto al Comune dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota 19 maggio 1962, n. 3762/LP, e la relativa planimetria pervenuta al Comune con la nota 12 febbraio 1962, n. 1246/LP, dell'allora citato Ufficio regionale, vennero pure esposti presso l'ufficio segreteria di questo Comune.

Calvisano, addì 18 settembre 1962

(5469) *Il sindaco*: TINTI dott. Domenico

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Visso (Macerata).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 gennaio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'antico abitato del comune di Visso (Macerata);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Visso;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il verde delle colline, i boschi, i prati, i giardini ed i corsi d'acqua, che attraversano l'abitato, con le sponde delimitate da filari di alti pioppi e che sono la caratteristica naturale cornice ad antichissimi monumenti ed allo stesso medioevale abitato di Visso, costituisce una spontanea fusione di elementi della natura con quelli del lavoro umano, venendo a formare un complesso di cose immobili di grande valore estetico tradizionale;

Decreta:

La zona dell'antico abitato del comune di Visso con le colline circostanti e precisamente il territorio compreso nel raggio di un chilometro con centro la piazza di Santa Maria (escluso l'abitato della frazione di Vallopa), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze natuarali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Visso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata.

Verbale n. 23

Oggi 3 gennaio, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti di Ancona, si è riunita presso la sede comunale di Visso, alle ore 11, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

1) VISSO - Tutela delle valli comprendenti i fiumi che confluiscono ed attraversano l'abitato di Visso.

Il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Macerata è stato convocato ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 1497 in considerazione della particolare natura della località all'ordine del giorno, zona di interesse idrologico.

Il presidente gen. Michelangeli, constatata la validità della riunione dichiara aperta la seduta e dà la parola al sindaco di Visso.

L'ing. Silvio Sensi, sindaco di Visso, illustra esaurientemente ai presenti il particolare interesse paesaggistico della località che per le sue naturali caratteristiche (colline ricoperte di verde, prati, filari di pioppi, rocce, giardini, corsi d'acqua che attraversano l'abitato) strettamente connesse ai valori monumentali medioevali dell'antico abitato, merita la massima attenzione ai fini della tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Al termine della relazione del sindaco la Commissione esegue un accurato sopraluogo in alcuni punti caratteristici della città e rientra nella sede comunale.

Dopo breve discussione i membri della Commissione, su proposta del sindaco di Visso, alla unanimità deliberano di includere nell'elenco delle bellezze naturali della città, l'abitato di Visso con le colline circostanti e precisamente la zona compresa nel raggio di un chilometro con centro la piazza di Santa Maria, escludendo l'abitato della frazione di Vallopa perchè per la sua giacitura ed ubicazione topografica nonchè per la natura stessa delle sue costruzioni la frazione di Vallapa non ha alcuna caratteristica di bellezza naturale da salvaguardare.

La proposta di vincolo per l'abitato di Visso e colline circostanti viene effettuata ai sensi e per gli effetti dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto nella località la Commissione riconosce la spontanea fusione e reciproca dipendenza di elementi naturali e del lavoro umano atti a costituire un complesso di cose immobili con caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

Infatti il verde delle colline, con i boschi, i prati ed i giardini, i corsi d'acqua che attraversano l'abitato con le sponde delimitate da filari di alti pioppi, sono caratteristica naturale cornice ad antichissimi monumenti ed allo stesso abitato di Visso che conserva ancora le linee e caratteristiche medioevali.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: gen. Mario MICHELANGELI

Il segretario: dott. V. DE ANGELIS

(5470)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1963.

Approvazione del piano tecnico preliminare n. A/523/0 presentato dalla Società Telefoni Italia Media Orientale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e le telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico preliminare n. A/523/0, con il quale la Società Telefoni Italia Media Orientale ha sottoposto all'approvazione un nuovo assetto strutturale del Distretto di Piacenza, relativo alla ripartizione in reti urbane dei settori che vi fanno parte;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che la Società Telefoni Italia Media Orientale presenterà al più presto, successivamente al piano in esame, un piano tecnico esecutivo, relativo all'assetto tecnico del distretto in parola, progettato in funzione dell'assetto strutturale in esame;

Considerato che la struttura prevista per il Distretto di Piacenza consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare n. A/523/0 presentato dalla Società Telefoni Italia Media Orientale, ed in dettaglio, è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del Distretto di Piacenza:

a) *Settore di Piacenza*, 8 reti urbane e cioè:

rete urbana di Piacenza, comprendente il territorio del comune di Piacenza ed il territorio delle frazioni di San Nicolò e Mamago, appartenenti al comune di Rottofreno;

rete urbana di Calendasco, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Gossolengo, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Gragnano Trebbiense, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Podenzano, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Pontenure, comprendente il territorio dei comuni di Pontenure e Cadeo;

rete urbana di Rottofreno, comprendente il territorio del comune di Rottofreno, escluse le frazioni di San Nicolò e Mamago;

rete urbana di San Giorgio Piacentino, comprendente il territorio del Comune omonimo.

b) *Settore di Agazzano*, monorete:

rete urbana di Agazzano, comprendente il territorio dei tre comuni di Agazzano, Gazzola e Piozzano.

c) *Settore di Bettola*, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Bettola, comprendente il territorio dei tre comuni di Bettola, Farini d'Olmo e Morfasse;

rete urbana di Ferriere, comprendente il territorio del Comune omonimo.

d) *Settore di Bobbio*, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Bobbio, comprendente il territorio dei due comuni di Bobbio e Coli;

rete urbana di Marsaglia, con centro rete nella località Marsaglia, residenza comunale del comune di Corte Brugnatella, e comprendente il territorio dei due comuni di Corte Brugnatella e Cerignale;

rete urbana di Ottone, comprendente il territorio dei due comuni di Ottone e Zerba.

e) *Settore di Carpaneto Piacentino*, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Carpaneto Piacentino, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Gropparello, comprendente il territorio del Comune omonimo.

f) *Settore di Castel San Giovanni*, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Castel San Giovanni, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Borgonovo Val Tidone, comprendente il territorio dei due comuni di Borgonovo Val Tidone e di Ziano Piacentino;

rete urbana di Sarmato, comprendente il territorio del Comune omonimo;

g) *Settore di Cortemaggiore*, monorete:

rete urbana di Cortemaggiore, comprendente il territorio dei quattro comuni di Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda.

h) *Settore di Fiorenzuola d'Arda*, monorete:

rete urbana di Fiorenzuola d'Arda, comprendente il territorio dei due comuni di Fiorenzuola d'Arda e Alseno.

i) *Settore di Lugagnano Val d'Arda*, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Lugagnano Val d'Arda, comprendente il territorio dei due comuni di Lugagnano Val d'Arda e Vernasca;

rete urbana di Castell'Arquato, comprendente il territorio del Comune omonimo.

l) *Settore di Monticelli d'Ongina*, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Monticelli d'Ongina, comprendente il territorio dei due comuni di Monticelli d'Ongina e di Castelvetro Piacentino;

rete urbana di Qaorso, comprendente il territorio del Comune omonico.

m) *Settore di Pianello Val Tidone*, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Pianello Val Tidone, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Nibbiano, comprendente il territorio dei due comuni di Nibbiano e Caminata;

rete urbana di Pecorara, comprendente il territorio del Comune omonimo.

b) Settore di Ponte dell'Olio, monorete:

rete urbana di Ponte dell'Olio, comprendente il territorio dei due comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone.

c) settore di Rivergaro, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Rivergaro, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Travo, comprendende il territorio del Comune omonimo.

Le attuazioni delle modifiche all'attuale struttura del Distretto di Piacenza, in conseguenza del nuovo assetto strutturale di cui al presente decreto, dovranno avere decorrenza successiva all'approvazione del piano tecnico esecutivo relativo all'assetto tecnico del distretto stesso, che la Società Timo dovrà presentare quanto prima.

Analoga decorrenza successiva all'approvazione del citato piano tecnico esecutivo dovranno avere le variazioni tariffarie conseguenti alla nuova ripartizione strutturale del distretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1963

Il Ministro: Russo

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1963.
Revoca di registrazione di presidio medico-chirurgico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 marzo 1956, col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 1941 il presidio medico-chirurgico denominato « Tiotox » della ditta S. p. A. Sandoz, con sede in Milano, piazza Cappelli n. 6;

Vista la dichiarazione in data 2 maggio 1963, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico - chirurgico denominato « Tiotox » (n. 1941) già registrato a nome della ditta S. p. A. Sandoz di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1963

p. *Il Ministro:* Santero

(5566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Baradili (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5611)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 280), l'Amministrazione comunale di Sedini (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5619)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Semestene (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5620)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Palau (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5623)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Cossoine (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5624)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Esporlatu (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5626)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Furtei (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5628)

Autorizzazione al comune di San Francesco D'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di San Francesco D'Aglientu (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5618)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Tempio Pausania (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5622)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Villanovaforru (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5631)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 282, l'Amministrazione comunale di Burgos (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5640)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15, Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Cargeghe (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5643)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione comunale di Bonnanaro (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5633)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 284, l'Amministrazione comunale di Bessude (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5634)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 285, l'Amministrazione comunale di Banari (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5635)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di Bulzi (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5641)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 287, l'Amministrazione comunale di Burgos (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5649)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Monteleone Rocca Doria (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5629)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 290, l'Amministrazione comunale di Chiaramonti (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5621)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Cossoine (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5625)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di Esporlatu (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5627)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Cheremule (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5630)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 15 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Borutta (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5632)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5614)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Villa Castelli (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5615)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di Latiano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5616)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Bardi (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5636)

Autorizzazione al comune di Berceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Berceto (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5637)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Bore (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5638)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Corniglio (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.944.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5639)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Monchio delle Corti (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.854.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5642)

Autorizzazione al comune di Neviano Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Neviano Arduini (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5643)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Tizzano Val Parma (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.636.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5644)

Autorizazione al comune di Andreis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, il comune di Andreis (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5646)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Vittoria (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5647)

Autorizzazione al comune di Montegiberto ad assumere un mutuo per l'intégrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Montegiberto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5612)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Massignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5613)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Filattiera (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, il comune di Montale (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(56 5)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione di compimento delle opere idrauliche eseguite dal Consorzio generale di bonifica della Capitanata (Foggia).

Con decreto interministeriale 2 marzo 1963, n. 3508, viene accertato il compimento ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, delle opere di sistemazione del canale Carapelluzzo e del suo braccio di sinistra, eseguite dal Consorzio generale della bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata, e vengono altresì riconosciute le opere stesse appartenenti alla 3ª categoria delle opere idrauliche ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8 e 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

(5304)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno, sito in località Valle del Lagaccio del comune di Genova.

Con decreto interministeriale n. 196, del 14 ottobre 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in località Valle del Lagaccio del comune di Genova, della superficie complessiva di mq. 50.770.

(5093)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5807 in data 16 maggio 1963, il dott. Giovanni Maria Dettori è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(5206)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1963, al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 102, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 21 aprile 1961 dal sig. Di Martino Antonio avverso la pronunzia 22 dicembre 1960 della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'assegnazione in locazione di un alloggio dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di Treviso al sig. Agostini Mario.

(5409)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1963, è stato respinto, perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Alfonsi Vittorio avverso la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 4452 del 31 marzo 1959, di diniego di accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

(5410)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Gorgonzola (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 29 aprile 1963, n. 7273, respinte le opposizioni presentate, è stato approvato il piano di zona del comune di Gorgonzola, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione.

(5729)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Luciano Ottanelli, nato a Prato il 12 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 10 agosto 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(5217)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Crevalcore (Bologna).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61734 dell'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Crevalcore (Bologna) di un terreno sito in Crevalcore del periziato valore di L. 3.204.000 della superficie di mq. 1068, distinto in catasto al foglio n. 82, mappale 5-*a*, confinante a nord con circonvallazione comunale, a sud con via Foro Boario, ora via Tioli, ad est con via Vecchi e ad ovest con via Leonelli.

(5103)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XVII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », di Torino

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, con nota del 16 maggio 1963, n. 14569, ha reso noto che il « XVII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », avrà luogo in Torino dall'11 al 16 ottobre 1963 anzichè dal 13 al 21 ottobre 1963, come precedentemente programmato.

(5406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 10 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,82	621,93	622 —	621,95	621,90	621,72	621,95	621,85	621,85	621,95
$ Can.	576,62	576,50	576,50	576,45	575 —	576,57	576,55	576,65	576,70	576,70
Fr. Sv.	143,91	143,87	143,91	143,88	143,85	143,89	143,875	143,90	143,91	143,90
Kr. D.	90,09	90,10	90,10	90,09	90 —	90,08	90,09	90,07	90,10	90,10
Kr. N.	87,09	87,10	87,13	87,095	87 —	87,09	87,105	87,07	87,09	87,10
Kr. Sv.	119,96	119,965	119,95	120 —	119,95	119,95	119,97	119,95	119,96	119,95
Fol.	172,85	172,80	172,84	172,825	172,80	172,85	172,82	172,85	172,83	172,85
Fr. B.	12,46	12,464	12,4710	12,4645	12,455	12,46	12,4645	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,92	126,92	126,95	126,925	126,90	126,90	126,935	126,85	126,91	126,92
Lst.	1741,41	1741,70	1742 —	1741,85	1741,25	1741,17	1741,90	1741,42	1741,35	1741,55
Dm. occ.	156,19	156,18	156,22	156,2125	156,15	156,19	156,20	156,15	156,19	156,18
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,10	24,0975	24,05	24,09	24,10	24,07	24,09	24,09
Escudo Port.	21,71	21,72	21,7225	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 10 giugno 1963

Rendita 5 % 1935	107,425
Redimibile 3,50 % 1934	92,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1963

1 Dollaro USA	621,95
1 Dollaro canadese	576,50
1 Franco svizzero	143,877
1 Corona danese	90,09
1 Corona norvegese	87,10
1 Corona svedese	119,985
1 Fiorino olandese	172,822
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1741,875
1 Marco germanico	156,206
1 Scellino austriaco	24,099
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Varese

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1963 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Varese, nell'ordine appresso indicato:

1. Bortolato dott. Secondo . . punti 93,77 su 132
2. Napoli dott. Renato » 92 — »
3. Palladino dott. Saverio . » 91,09 »
4. Curzi dott. Dino » 90,09 »
5. Montecalvo dott. Antonio . » 89,90 »
6. Polazzi dott. Tito . . » 89 — »
7. Pattaro dott. Giuseppe . . » 87,63 »
8. Perta dott. Angelo . . » 87,50 »
9. Marchica dott. Gaetano . . . » 87,36 »
10. Romano dott. Antonio . . » 86,40 »
11. Norcia dott. Federico . . . » 86,18 »
12. Basso dott. Luigi . » 85,63 »
13. Martegani dott. Aldo . . » 85,59 »
14. Vercesi dott. Celestino » 85,27 »
15. Cavallero dott. Camillo . » 84,36 »
16. Menduni dott. Attilio . . » 83,86 »
17. Gaetti dott. Giuseppe . . » 81,95 »
18. Pianigiani dott. Quintilio . . » 81,68 »
19. Garzi dott. Mariano . . » 81,50 »
20. Merolli dott. Rocco . » 80,50 »
21. Davì dott. Guido . . » 80,40 »
22. Macaluso dott. Bartolomeo » 80 — »
23. Oppici dott. Onelio . . » 79,50 »
24. Verghetti dott. Pietro . . » 79,27 »
25. Campanelli dott. Giovanni . . » 78,09 »
26. Caliulo dott. Rosario . » 78,04 »
27. Messina dott. Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 77,77 »
28. Di Palma dott. Leucio . » 77,77 »
29. Aniceti dott. Dante, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 77,59 »
30. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 77,59 »
31. Zaffarano dott. Michele . . . » 77,31 »
32. Dal Bosco Francesco . . . . » 77 — »
33. Tossi dott. Carlo . . . . » 74,13 »
34. Zuanni dott. Federico . . . . » 73,72 »
35. Bonasia dott. Michele . . . . » 72,50 »
36. Salvati dott. Arnaldo . . . . » 72,36 »
37. Di Santo dott. Angelo . . . . » 71 — »
38. Mangano dott. Gaetano . . . » 70,81 »
39. Mazzoni dott. Francesco . . . » 70,36 »
40. Di Conza dott. Beniamino . . . » 70,18 »
41. Aiello dott. Salvatore . . . . » 69,63 »
42. Silvano dott. Guido . . . . » 68,27 »
43. Nobile Cosimo . . . . » 67,50 »
44. Dal Pozzo dott. Ettore . . . . » 61,36 »
45. Napolitano dott. Francesco . . . » 61,18 »
46. De Vito dott. Attilio . . . . » 60,86 »
47. Morelli dott. Gino . . . . » 54,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1963

p. Il Ministro: BISORI

(5666)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami a quarantaquattro posti di tenente, in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 360;

Visto il decreto ministeriale in data 1° agosto 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1962, registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 201;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1962, con il quale è stata approvata una variante alla composizione della predetta Commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1962, registro n. 45 Difesa-Aeronautica, foglio n. 167,

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Categoria ingegneri

1. Petrangeli Mario Paolo, edili . . . punti 210
2. Canfora Aldo, armamento . . » 181

Il presente decreto sarà sottopposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 354. — LAZZARINI

(5663)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1963-64.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il proprio decreto 19 aprile 1963, con il quale sono stati stabiliti l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento, mediante concorsi provinciali per esami, delle borse di studio annuali o pluriennali di cui all'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi provinciali per le classi indicate nella tabella *B*) allegata al predetto decreto, fissato al 5 giugno 1963, allo scopo di agevolare la partecipazione ai concorsi medesimi degli aventi diritto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a borse di studio relativi all'anno scolastico 1963-64 per le classi indicate nella tabella *B*) allegata al decreto ministeriale 19 aprile 1963, già fissato al 5 giugno 1963, è prorogato al 10 giugno 1963.

Roma, addì 4 giugno 1963

Il Ministro: GUI

(5762)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quarantatre posti di maestra istitutrice negli Educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1961.

Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, del 21 marzo 1963, n. 12, del Ministero della pubblica istruzione, pagina 2360 e seguenti è stata pubblicata la graduatoria del concorso sopra specificato, approvata con decreto ministeriale 23 luglio 1962.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del 9 maggio 1963, n. 19, pagina 3515, è stata pubblicata la rettifica di errori materiali, riferentisi a inesatta indicazione di nominativi effettuata nel richiamato Bollettino ufficiale 21 marzo 1963, n. 19.

(5575)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 317 del 13 dicembre 1962, avranno luogo a Roma, piazzale Guglielmo Marconi, 6, nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1963, con inizio alle ore 8,30.

(5738)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 221 in data 25 gennaio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino-Pienza-Castiglion d'Orcia-San Quirico d'Orcia e Buonconvento;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale superiore;

Tizzano prof. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Napoli;

Marcolongo prof. Ferdinando, direttore della Clinica medica generale dell'Università di Siena;

Giovannini dott. Pierluigi, ufficiale sanitario del Consorzio di Poggibonsi-San Gimignano.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Liborio Falanga, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Siena ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 20 maggio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(5417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto n. 178 del 15 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Rionero in Vulture, Venosa, Lauria ed Anzi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Rionero in Vulture, Venosa, Lauria ed Anzi è così costituita:

Presidente:

Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;

Patrissi prof. dott. Tommaso, docente d'igiene;

De Pergola prof. dott. Elio, docente in clinica medica;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario titolare del comune di Potenza.

Segretario:

Balestrino dott. Antonio, consigliere dell'Ufficio medico provinciale.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 27 maggio 1963

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(5418)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.